

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome	Nome
---------	------

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | sesso | |

Nata/o a _____ prov. |__|__| Stato _____

il | | / | | / | | | cittadinanza

Estremi del documento di soggiorno _____ (se cittadina/o non UE)

rilasciato da _____ il ____/____/____

scadenza | | / | | / | | |

residente in _____ prov. | | Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. | | | | |

Telefono fisso / cellulare

in qualità di: ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Altro _____

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)

Forma giuridica

codice fiscale _____ p. IVA _____

Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati

☐ iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ n. REA | | | | | | | |☐ non ancora iscritta al RI/REA¹

☐ non necessita di iscrizione al Registro delle Imprese ma solo al RI/REA

con sede legale in:

Comune prov. | | Stato

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. | | | | |

Telefono fisso / cell.

¹ Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

(compilare in caso di conferimento di procura)

<input type="checkbox"/> Agenzia per le imprese	Denominazione
---	---------------

il seguente domicilio digitale speciale (art. 3-bis, comma 4-*quiquies* del D.lgs. n. 82/2005): _____

2

Che cos'è il domicilio digitale?

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE - "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. (Art. 1, comma 1, lett. n-ter) del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD)).

I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti (Art. 3-bis, comma 1 del CAD).

Le persone fisiche e i professionisti non iscritti in albi, registri o elenchi professionali possono iscrivere un loro domicilio elettronico nell'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato (INAD) (Art. 3-bis, comma 1-bis del CAD).

È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate (Art. 3-bis, comma 4-quinques del CAD).

Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti in INI-PEC o INAD o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari. Le comunicazioni elettroniche trasmesse a uno di questi domicili digitali producono, al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo (Art. 6 del CAD).

5 – DATI DELL'ATTIVITA'/INTERVENTO

Differenziato per tipologia di procedimento (vd. Esempio esercizio di vicinato).

Nota Bene: Per gli atti amministrativi non inerenti al procedimento/adempimento, ma conseguenti a eventuali controlli e accertamenti successivi, le amministrazioni procedenti e/o competenti si avvarranno in ogni caso dell'indirizzo PEC dell'azienda presente nei registri nazionali, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.